



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali –
Unità centrale di crisi

Registro – Classif:

Trasmissione elettronica

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela
della salute – NAS

Organizzazioni di categoria del
settore avicolo

e, p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di
referenza nazionale per l'influenza
aviaria

Commissione Europea – DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

UVAC

MiPAAF

SEGEN

UFF. VIII DGSAF
FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

VISTA la Disposizione 14 dicembre 2015 recante “Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/2225 del 30 novembre 2015 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, e successive modificazioni”;

VISTE le note della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, prot. DGSAF n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 con le quali è stato raccomandato alle regioni e province autonome il rafforzamento della vigilanza veterinaria permanente nonché l'esecuzione di controlli straordinari sull'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state adottate ulteriori misure di controllo in conseguenza della prima positività per virus

influenzale H5N8 in un uccello selvatico ritrovato morto nella Laguna di Grado e confermato da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria in data 28 dicembre 2016;

CONSIDERATO che con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale, le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell'EFSA del 20 dicembre 2016 con la quale è stato affermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività;

RILEVATO altresì che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicità tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici selvatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che essi trasportano, di solito senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti migratori stagionali;

RITENUTO pertanto rivedere le disposizioni adottate con le note, sopra riportate, DGSAF del mese di dicembre 2016 nonché quanto contenuto nel Dispositivo dirigenziale del 30 dicembre 2016, prot. DGSAF 29861 relativamente alle misure di controllo straordinario e rafforzamento della vigilanza veterinaria permanente, alla verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza e all'individuazione dei territori a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali secondo quanto previsto dalla citata decisione n. 2017/263/UE;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente dispositivo stabilisce misure di riduzione del rischio e sistemi di individuazione precoce dei rischi di introduzione, attraverso i volatili selvatici, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende nonché misure volte a sensibilizzare i proprietari a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende.

Articolo 2

Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione di virus influenzali ad alta patogenicità H5 e H7

1. A seguito di un riesame dei fattori di rischio di introduzione, nelle popolazioni di pollame, dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI), sono state individuate le «zone ad alto rischio» a livello nazionale, riportate nell'Allegato I al presente provvedimento.

2. Per l'individuazione delle aree di cui al comma 1, si è tenuto conto dei seguenti parametri:

a) la situazione epidemiologica in particolare per quanto riguarda:

- i) l'individuazione di virus HPAI nei volatili selvatici;
- ii) la comparsa, in aziende che detengono pollame, di focolai di HPAI epidemiologicamente collegati all'individuazione dei virus HPAI negli uccelli selvatici;
- b) i fattori di rischio di introduzione dei virus HPAI nelle aziende, in particolare:
 - i) l'ubicazione delle aziende lungo le rotte migratorie degli uccelli e nelle aree di svernamento dei volatili selvatici;
 - ii) la distanza delle aziende da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi dove possono radunarsi gli uccelli acquatici migratori;
 - iii) l'ubicazione delle aziende in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;
- c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI in particolare qualora:
 - i) la zona sia caratterizzata da elevata densità di aziende in particolare per quanto riguarda gli allevamenti di tacchini da carne e galline per la produzione di uova da consumo (DPPA);
 - ii) sia elevata l'intensità della circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende;
- d) i risultati del programma di sorveglianza di cui all'articolo 3 del *dlgs* n. 9/2010.

Articolo 3 Misure di riduzione del rischio

1. Al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle zone ad alto rischio di cui all'articolo 2 a seconda della situazione epidemiologica e per il tempo necessario, sono vietate le seguenti attività:
 - a) allevare il pollame all'aria aperta;
 - b) utilizzare per l'abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
 - c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali;
 - d) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
 - e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi («uccelli da richiamo») e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.
2. Le regioni e province autonome possono individuare ulteriori misure di riduzione del rischio, oltre a quelle elencate al comma 1, che devono essere comunicate al Ministero della Salute.

Articolo 4 Deroghe

1. In deroga al precedente articolo 3, qualora siano in atto tutte le misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, certificate da

autodichiarazione da parte dei detentori del pollame e verificate dai Servizi veterinari, le regioni e le province autonome possono autorizzare le seguenti attività:

a) l'allevamento di pollame all'aria aperta, ad esclusione degli allevamenti familiari, alle seguenti condizioni:

i) il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti o tetti o altri mezzi adeguati;

oppure

ii) il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame.

Nel caso di allevamenti di *gallus gallus* e tacchini, le regioni e province autonome, all'interno delle zone di cui all'articolo 2, possono individuare delle aree a rischio più elevato di contatto con l'avifauna selvatica nelle quali non è possibile concedere il regime derogatorio. Tali aree sono individuate sulla base dell'analisi del rischio e approvate dal Ministero della Salute su parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie.

b) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali in assenza di circolazione di virus influenzali nella regione interessata e/o in regioni vicine, sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalla regione o provincia autonoma competente.

3. In caso di rilievo di non conformità da parte dei Servizi veterinari in sede di verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al comma 1, la deroga viene immediatamente sospesa fino all'avvenuta rimozione della non conformità rilevata.

4. Per quanto attiene la deroga di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), è adottato dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari un apposito provvedimento di revoca della disposizione 14 dicembre 2015, citata in premessa e che tenga conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) della decisione 2017/263/UE.

Articolo 5

Sistemi di individuazione precoce

1. I proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente all'Autorità sanitaria qualsiasi variazione, produttiva e sanitaria, presente in allevamento, in particolare in merito al consumo di mangime ed acqua ed alla produzione di uova, al tasso di mortalità osservato e qualsiasi altro segno indicativo della presenza di patologie, tenendo conto di una variazione di questi parametri in specie avicole e tipi di produzione diversi.

Articolo 6

Durata e abrogazioni

1. Il presente dispositivo sostituisce quanto contenuto nelle note DGSAF prot. n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 e il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente provvedimento sono efficaci dal giorno successivo la sua emanazione.
3. Il presente dispositivo e l'allegato I, possono subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e delle determinazioni della Commissione europea mediante dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute e resta in vigore fino al 31 maggio 2017.
4. Il presente dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "*Trovanorme*".

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:
Dott. Pierdavide Lecchini
Dott.ssa Olivia Bessi

